



COMUNE DI VICOPISANO

PROVINCIA DI PISA

Ordinanza n. 194 del 14/10/2026

Oggetto: ULIVETO TERME - S.P. 2 VICARESE DAL KM 9+200 AL KM 9+400 - ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA E REGOLARIZZAZIONE DELLA ZANELLA - 15 OTTOBRE 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta pervenuta in data 14/10/2026 dalla società EDILMEMA S.R.L., con la quale viene richiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di regolamentazione della circolazione sulla S.P. 2 Vicarese, nel tratto compreso tra il km 9+200 e il km 9+400, in località Uliveto Terme, per la giornata del 15 ottobre 2026;

PRESO ATTO che l'intervento consiste nell'esecuzione di lavori di asfaltatura e regolarizzazione della zanella stradale, che comporteranno l'occupazione temporanea di parte della sede viaria;

CONSIDERATO che, per consentire l'esecuzione delle lavorazioni mantenendo aperta la strada alla circolazione, si rende necessario istituire temporaneamente la circolazione a senso unico alternato;

PRESO ATTO che il tratto interessato ricade lungo la S.P. 2 Vicarese e che, pertanto, l'esecuzione dell'intervento e l'efficacia delle modifiche alla circolazione sono subordinate al preventivo rilascio del necessario nulla osta/parere della Provincia di Pisa, quale Ente proprietario della strada;

RITENUTO necessario adottare i conseguenti provvedimenti temporanei a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/07/2026, avente ad oggetto "Nomina Responsabile del Servizio Polizia Municipale", con il quale il Dott. Damiano Landi è stato nominato Responsabile del Servizio Polizia Municipale del Comune di Vicopisano dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026;

VISTI gli articoli 5, 7 e 21 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.M. 10 luglio 2002 relativo agli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;

VISTO il D.M. 22 gennaio 2019 relativo alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

VISTO l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 22 del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACCERTATA la propria competenza;

ORDINA

Nella giornata del 15 ottobre 2026, limitatamente all'effettiva presenza del cantiere e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori, sulla S.P. 2 Vicarese, nel tratto compreso tra il km 9+200 e il km 9+400, in località Uliveto Terme:

1. l'istituzione del **RESTRINGIMENTO TEMPORANEO DELLA CARREGGIATA** in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
2. l'istituzione del **SENSO UNICO ALTERNATO**, regolato mediante impianto semaforico temporaneo di cantiere;
3. l'istituzione del **LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H** in prossimità e in corrispondenza dell'area di cantiere, secondo la segnaletica temporanea apposta.

PRESCRIVE

1. L'efficacia del presente provvedimento sul tratto della S.P. 2 Vicarese è espressamente subordinata alla preventiva acquisizione del nulla osta/parere favorevole della Provincia di Pisa, nonché al rispetto di tutte le eventuali prescrizioni impartite dall'Ente proprietario della strada.
2. La società **EDILMEMA S.R.L.** dovrà provvedere, a propria cura, alla posa, al mantenimento in efficienza e alla successiva rimozione della segnaletica temporanea di cantiere, conformemente al Codice della Strada, al relativo Regolamento e al D.M. 10 luglio 2002.
3. L'impianto semaforico temporaneo dovrà essere posizionato in modo da consentire un regolare e sicuro deflusso dei veicoli nei due sensi di marcia e dovrà essere mantenuto costantemente efficiente per tutta la durata del cantiere.
4. Durante le fasi di installazione e rimozione della segnaletica, durante le manovre dei mezzi operativi e in caso di guasto o temporanea inefficienza dell'impianto semaforico, il transito dovrà essere regolato mediante movieri, muniti dei prescritti dispositivi ad alta visibilità e palette regolamentari.
5. Qualora si determinino code o condizioni di traffico tali da rendere inadeguata la regolazione semaforica, la ditta dovrà provvedere alla regolazione mediante movieri fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.
6. Dovrà essere sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e dei mezzi del trasporto pubblico locale.
7. Le lavorazioni e il deposito di mezzi, materiali e attrezzature dovranno essere limitati alla porzione strettamente necessaria all'esecuzione dell'intervento.
8. Dovrà essere garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza; qualora il percorso ordinario risulti interessato dai lavori, dovrà essere predisposto un idoneo percorso alternativo opportunamente segnalato.
9. Al termine delle lavorazioni, una volta ripristinate le condizioni di sicurezza e transitabilità della sede stradale, dovranno essere immediatamente rimossi o oscurati tutti i segnali temporanei e ripristinata la normale disciplina della circolazione.
10. È vietata la sospensione completa della circolazione salvo situazioni contingenti di brevissima durata strettamente necessarie alle manovre operative e comunque sotto il controllo di personale addetto alla regolazione del traffico.

La Polizia Municipale potrà impartire sul posto eventuali ulteriori prescrizioni operative necessarie alla sicurezza o alla fluidità della circolazione.

DISPONE

Il presente provvedimento disciplina esclusivamente gli aspetti relativi alla **circolazione stradale** e non costituisce né sostituisce l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, all'occupazione della sede stradale o gli ulteriori nulla osta e titoli di competenza della Provincia di Pisa o di altri Enti.

L'efficacia della presente ordinanza resta pertanto subordinata alla sussistenza del titolo che autorizza l'esecuzione dell'intervento sulla S.P. 2 Vicarese.

Copia del presente provvedimento è trasmessa:

- a EDILMEMA S.R.L.;
- alla Provincia di Pisa – Settore Viabilità;
- Ufficio Comunicazione;
- Comando Stazione Carabinieri di San Giovanni alla Vena;
- Servizio Emergenza Sanitaria 118;
- Autolinee Toscane S.p.A.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Vicopisano per 15 giorni consecutivi.

Il personale della Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Le violazioni saranno sanzionate ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

AVVERTENZE E MEZZI DI RICORSO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notificazione, comunicazione, pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

In alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Damiano Landi.

Vicopisano, 14/10/2026

Il Comandante

Landi Damiano

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.